



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

ESERCITAZIONE PRATICA SULLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Amedeo DI PRETORO

ODCEC CHIETI

ROMA, 10.07.2020



Legge 27 gennaio 2012 n. 3

(G.U. n. 24 del 30/01/2012)

«Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento».

Decreto del Ministero della Giustizia 24 settembre 2014 n. 202

(G.U. n. 21 del 27/01/2015)

«Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento», emanato ai sensi dell'art. 15, comma 3 della legge n. 3/2012.



I procedimenti descritti dalla legge n. 3/2012 sono tre, alternativi l'uno all'altro.

Sezione prima: procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento



Accordo di ristrutturazione
dei debiti



Piano riservato esclusivamente al
consumatore

Sezione seconda: procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore



(artt. 14 - *ter* /14 - *terdecies*)

Procedimento volto alla liquidazione dell'intero patrimonio del debitore
in stato di **sovraindebitamento**



Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero una definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Condizione di illiquidità patrimoniale



La L. 3/2012 prevede un doppio canale di nomina per il professionista:

- 1) Nomina Giudiziale del professionista facente funzione OCC ex art 15 comma 9;**
- 2) Nomina come Gestore della crisi da parte di un OCC ai sensi del DM 202/2014.**

Se l'OCC è un soggetto iscritto nell'apposito registro (di cui al DM 202/2014) la nomina del gestore della crisi avviene da parte del Referente dell'Organismo.

I rapporti tra OCC e Gestore sono disciplinati dai regolamenti dei singoli Organismi.

N.B. L'ordinanza della Cassazione n. 19740 dell'8 agosto 2017 prevede l'impossibilità di nomina giudiziale nelle circoscrizioni dei Tribunali dove sia già presente un OCC.

Modello OCC

Nomina da parte dell'OCC

Accettazione da parte del Gestore della Crisi



La domanda deve essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, c. 2 e 3 e cioè:

Per il Debitore Persona Fisica non impresa:

- Documentazione anagrafica: Carta d'identità - Codice fiscale - Certificato di residenza;
- Elenco di tutti i creditori e relative somme dovute;
- Inventario di tutti i beni del debitore;
- Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni *(utili anche le Dichiarazioni IVA ed entrambe le dich. comprensive delle ricevute degli invii telematici)*;
- Posizioni bancarie con gli estratti conto degli ultimi 5 anni ;
- Contratti di mutuo e/o di finanziamento;
- Contratto acquisto immobili;
- Eventuali decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti;
- Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia corredata da: *Estratto di matrimonio + composizione del nucleo familiare + certificato dello stato di famiglia.*



Per il Debitore che svolge attività d'impresa:

(oltre a quanto già previsto nelle precedenti slide) anche:

- Bilanci contabili (*da confrontare con le dichiarazioni dei redditi prodotte*);
- Le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi (*con dichiarazione del Debitore/Consulente Azienda che ne attesta la conformità all'originale*);
- Registri IVA;
- Registro dei cespiti ammortizzabili;
- Fatture di acquisto non pagate;
- Estratto conto anticipi.



VERIFICHE DI ACCESSO ALLA PROCEDURA E ATTIVITA' PRELIMINARI

Prima dell'apertura del procedimento di liquidazione l'OCC/Gestore svolge le funzioni tipiche del consulente/coadiutore del debitore (*assiste il sovraindebitato nella formulazione della domanda*).

Le attività da svolgere da parte dell'OCC/Gestore sono le seguenti:

1. a seguito della ricezione della comunicazione di avvenuta nomina, organizza un incontro preliminare con il sovraindebitato ovvero con il professionista che lo assiste (impegno alla riservatezza);
2. Verifica che non sussistano le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 14-ter, co. 1 (requisiti soggettivi e oggettivi):
 - a. la non assoggettabilità a procedure concorsuali diverse da quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio di cui alla L. 3/2012 (art. 7, co. 2, lett. a);
 - b. il non aver fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio di cui alla L. 3/2012, capo II (art. 7, co. 2, lett. b);
 - c. il trovarsi in situazione di sovraindebitamento (art. 14-ter, co. 1).



La proposta di liquidazione **non** è ammissibile se:

- la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale (art. 14-ter, co. 5);
- il debitore ha posto in essere atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14-quinquies, co. 1) avendo in particolare riguardo alla data di compimento dell'atto e non già al perdurare dei suoi effetti.

Giurisprudenza

È inammissibile l'istanza di liquidazione del patrimonio proposta dal debitore che ha costituito fondi patrimoniali e *trust* sulla totalità dei suoi beni immobili entro il quinquennio di cui all'art. 14-quinquies, legge n. 3/2012, atteso che detti atti si configurano in frode ai creditori in quanto limitativi della circolazione dei beni.

(Trib. Firenze 17/02/2015, www.osservatorio-oci.org, Ms. 00026).

È inammissibile il ricorso presentato per accedere alla procedura di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14-ter, l. n. 3/2012, nell'ipotesi in cui il patrimonio del debitore sia costituito da un unico immobile, che sia già assoggettato ad una procedura di esecuzione forzata, non emergendo alcun interesse né da parte dei creditori (che non otterrebbero una miglior soddisfazione del loro diritto), né da parte del debitore, se non quello di sospendere la procedura esecutiva pendente.

(Trib. Arezzo 27/02/2015, www.osservatorio-oci.org, Ms. 00032).



La proposta di liquidazione dei beni riguarda **tutti i beni del debitore** e ricomprende i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda (**art. 14 *undecies***), ad eccezione:

- Crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.;
- Crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, stipendi, pensioni salari nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia;
- Frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli;
- Cose che non posso essere pignorate per disposizione di legge.



AMMISSIBILITÀ AL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE IN ASSENZA DI BENI LIQUIDABILI

In senso favorevole: Trib. Milano, 16.11.2017 – Trib. Verona, 21.12.2018 – Trib. Pordenone, 14 marzo 2019 – Trib. Pesaro, 26.3.2019 – Trib. Matera, 24.7.2019.

Contraria: Trib. Mantova 15.06.2018



«Non rappresenta motivo di inammissibilità alla procedura il fatto che il sovraindebitato non sia, al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene, mobile o immobile, ove lo stesso possa contare su un reddito da potersi usare come fonte di soddisfacimento parziale dei creditori»



MOTIVAZIONI

- Il procedimento di liquidazione è strutturato secondo uno schema mutuato dal fallimento e la dichiarazione di fallimento non è preclusa dall'assenza di beni in capo al fallito.
- L'art. 14 *ter*, comma 6, lett. b) legge n. 3/2012 esclude dalla liquidazione i redditi da stipendi e pensioni solo nei limiti di quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia, quindi detratto tale importo, lo stipendio è compreso nella liquidazione.
- Se il debitore può accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio in caso di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano (che possono prevedere la messa a disposizione dei soli crediti futuri rappresentati dallo stipendio) deve ritenersi ammissibile che possa accedere direttamente alla liquidazione offrendo ai creditori parte dei propri crediti futuri.
- Nel patrimonio da liquidare rientrano anche i crediti eventualmente sopravvenuti nei 4 anni successivi al deposito della domanda di apertura della liquidazione e quindi, nel concetto di patrimonio del debitore, rientra ogni somma idonea a soddisfare i creditori.



COMUNICAZIONE ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE ED AGLI UFFICI FISCALI

L'OCC/Gestore deve comunicare la richiesta di relazione all'Agente della Riscossione ed agli Uffici Fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore entro 3 giorni dalla richiesta di relazione particolareggiata (art. 14-ter, co. 4).

Al fine di individuare il momento da cui decorre detto termine, si ritiene opportuno invitare il debitore a formulare apposita richiesta di emissione della relazione particolareggiata ex art. 14-ter, co.3. In difetto si ritiene che detto termine decorra dalla data di consegna al gestore della crisi e quindi dell'accettazione della carica.



ATTIVITA' DI VERIFICA DEL GESTORE ED ACCESSO ALLE BANCHE DATI PUBBLICHE

Ai fini di una riscontrabile verifica della debitoria dichiarata dal soggetto sovraindebitato, l'OCC/Gestore, previa autorizzazione del Giudice, richiede l'accesso ai dati presenti nell'anagrafe tributaria (AdE ed AdER) e alle informazioni creditizie presenti nelle centrali rischi di Banca d'Italia e di altri enti pubblici e privati, nonché richiede riscontro sulle ulteriori posizioni debitorie (circolarizzazione nei confronti di Comuni, fornitori, ecc...)

POTERI D'INDAGINE DELL'OCC/GESTORE (art. 15 co.10)

Il comma 10 dell'art.15 della L. 3/2012 prevede che per lo svolgimento dei propri compiti e delle attività previsti l'OCC/Gestore può accedere ai **dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche.**

Al fine di esercitare tale potere d'accesso, è necessaria una **preventiva autorizzazione del Giudice** su istanza dell'OCC/professionista.

I dati personali acquisiti dall'OCC/professionista possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura, e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione.

Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

I dati ai quali l'O.C.C./Gestore ha accesso sono trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 nonché del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali del 16.11.2004, n. 8, pubblicata nella G.U. n. 300 del 23.12.2004.



POTERI D'INDAGINE DELL'OCC/GESTORE (art. 15 co.10)

TRIBUNALE CIVILE DI

Richiesta autorizzazione accesso banche dati ex art. 15 comma 10

OGGETTO: Istanza di autorizzazione all'accesso ai dati ex art. 15, co. 10, L. n. 3/2012 (Liquidazione del Patrimonio).

Debitore istante: inserire dati fiscali

Il sottoscritto Dott. _____ con studio in _____ –, nominato OCC ex art. 15 – co. 9 – L. 27 gennaio 2012 n. 3 con provvedimento in data ,

PREMESSO CHE

l'Organismo di Composizione della Crisi deve verificare la veridicità dei dati del soggetto sovraindebitato ai fini della redazione della Relazione Particolareggiata ex art. 14 ter;

CHIEDE

che la S.V. si compiacca autorizzare lo scrivente all'accesso all'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi, alla centrale di allarme interbancaria, all'archivio informatizzato degli assegni e ad ogni altra banca dati, anche tributaria, compreso l'archivio centrale informatizzato, di cui all'art. 15, co. 10, L. 3/2012.

Con osservanza.

_____ lì _____

Il professionista designato (dott. _____)



ACCESSO AI DATO DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Spesso accade che i tempi dell' AdE non coincidano con i tempi della procedura. Per tale motivo potrebbe risultare molto utile richiedere l'accesso al Cassetto Fiscale del sovraindebitato.

La richiesta è attivabile esclusivamente tramite Ufficio, utilizzando la modulistica prevista.

Al modello andranno allegati :

- Autorizzazione all'accesso alle banche dati da parte del G.D.;
- Documentazione attestante la nomina da parte dell'OCC;
- Documento d'identità del sovraindebitato.

ACCESSO AI DATO DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Il Cassetto Fiscale presenta diverse sezioni informative.

Dall'analisi di queste, a titolo esemplificativo, si potrà accedere e verificare:

a. Sezione Dichiarazioni Fiscali:

- presenza di Modelli Unico/730 presentati per i periodi precedenti con verifica della tipologia di redditi dichiarati e congruità con quanto esposto nell'istanza di accesso alla procedura di sovraindebitamento;
- Esistenza o meno di posizioni imprenditoriali pregresse del consumatore (quale titolare di Partita Iva individuale ovvero di partecipazioni in società o enti);
- Presenza di eventuali altri redditi percepiti con evidenza dei dati dalle risultanze dei Modelli 770 e negli altri redditi percepiti.



ACCESSO AI DATO DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

b. Sezione Dati del Registro:

- Presenza di atti depositati e registrati quali contratti di locazione, compravendite immobiliari, versamenti di quote sociali ...

c. Sezione versamenti:

- Tale sezione è utile per desumere informazioni sull'adempimento degli obblighi tributari (IRPEF/IVA/contributi...) e la congruità con quanto dichiarato nel piano

ACCESSO AI DATO DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Ulteriori verifiche dell'OCC/Gestore dovranno essere effettuate presso:

- I.N.P.S. per la verifica delle posizioni previdenziali in essere - richiesta a mezzo PEC;
- Agenzia delle Entrate Riscossione SpA per la verifica delle posizioni fiscali e previdenziali a ruolo – richiesta a mezzo PEC;
- Agenti della riscossione locali – richiesta a mezzo PEC.

Alle richieste vanno allegati:

- autorizzazione all'accesso ai dati del G.D.;
- documentazione di nomina quale Gestore della procedura;
- carta d'identità del Gestore;
- carta d'identità del soggetto sovraindebitato.



ACCESSO AI DATI DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

L' Agenzia delle Entrate Riscossione fornisce un estratto delle posizioni a ruolo, con indicazione di eventuali rateizzazioni e/o rottamazioni in corso.

Ambito	N° documento	Descrizione	Ente Creditore	Data notifica	Iniziale	Sgravato	Sospeso	Da Pagare	Presenza rateizzazioni	Presenza procedure
CHIETI	33220160002266342000	Avviso di addebito	INPS SEDE DI CHIETI	08/01/2017	9.610,69	0,00	4,11	5.289,32	NO	SI
CHIETI	03220170001096857000	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AGENZIA DELL	30/03/2017	48.567,27	0,00	0,00	48.047,69	NO	SI
CHIETI	03220170002170708000	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AGENZIA DELL	23/08/2017	7.144,33	0,00	0,00	7.187,91	NO	SI
CHIETI	33220170000241551000	Avviso di addebito	INPS SEDE DI CHIETI	11/08/2017	16.817,16	0,00	0,00	17.720,59	NO	SI
CHIETI	33220180000540144000	Avviso di addebito	INPS SEDE DI CHIETI	05/07/2018	45.232,25	0,00	0,00	47.725,34	NO	NO
CHIETI	03220180004534103000	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIREZ. REG.L	25/07/2018	2.682,92	0,00	0,00	671,71	NO	SI
CHIETI	03220190001283934000	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AGENZIA DELL	01/03/2019	87.995,58	0,00	0,00	89.723,11	NO	SI
CHIETI	03220190003807668000	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AGENZIA DELL	14/03/2019	61.709,09	0,00	0,00	64.709,34	NO	SI
CHIETI	03220190003807769000	Cartella	CAMERA DI COMMERCIO Ufficio diritto annu	14/03/2019	63,25	0,00	0,00	66,23	NO	SI
CHIETI	03220190005811317000	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR.PROV.LE	20/07/2019	600,28	0,00	0,00	626,70	NO	SI
CHIETI	03220190006153389000	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AGENZIA DELL	07/08/2019	77.932,44	0,00	0,00	81.030,30	NO	NO
CHIETI	03220190008396212000	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AGENZIA DELL	21/11/2019	84.240,82	0,00	0,00	87.169,03	NO	NO

ACCESSO AI DATI DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Fornisce, altresì, il dettaglio di ogni singola cartella di pagamento notificata, dalla quale desumere la natura del debito ed il periodo.

Ciò consente una dettagliata ricostruzione delle cronologia della debitoria tributarie e contributiva.

```

ENTE      :    00001  - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
UFFICIO   :    8 TAH  - AGENZIA DELLE ENTRATE-DIR. PROV.LE DI CHIETI
  
```



```

RUOLO      : ANNO 2017 NR. 0250104 VISTO      14.02.2017 SPECIE ORDINARIO
CARTELLA: 03220170001096857 000 NOTIFICA 30.03.2017
  
```

PRG	COD.	TRIB	ANNO	RIF.	NR	CAD	RAT	CARICO ISCRITTO A RUOLO	DEBITO RESIDUO
! I.P.: U60T130930114631222140000002/D00 36T130930114631222140000002/D00 ! P !									
001	010I	I	2012	01	000			30.960,29	27.406,89
002	014I	T	2012	01	000			2.680,84	2.379,05
003	014I	T	2012	01	000			2.307,18	2.047,32
004	014I	T	2012	01	000			19,99	17,28
005	043I	S	2012	01	000			2.313,34	2.280,52
006	014I	T	2012	01	000			118,24	104,76
007	043I	S	2012	01	000			1.448,65	1.428,52
008	014I	T	2012	01	000			88,08	77,94
009	043I	S	2012	01	000			1.879,00	1.852,39
010	014I	T	2012	01	000			131,83	116,99
011	043I	S	2012	01	000			2.379,75	2.346,55
012	014I	T	2012	01	000			194,79	172,61
013	043I	S	2012	01	000			2.360,08	2.326,67
014	014I	T	2012	01	000			264,92	234,54

ACCESSO AI DATI DELL'ANAGRAFE DEI RAPPORTI FINANZIARI

Ulteriori verifiche riguardano le Banche dati finanziarie private e pubbliche, in modo da accertare la completezza e la corrispondenza dei dati indicati nel ricorso (corrispondenza dei saldi dichiarati, esistenza delle sole posizioni finanziarie indicate, storia creditizia).

Le Banche dati più rilevanti a cui occorre far riferimento sono le seguenti:

- Centrale Rischi di Banca d'Italia;
- Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.);
- Consorzio Tutela del Credito (C.T.C.);
- Centrale Rischi d'Intermediazione Finanziaria (CRIF).



CENTRALE DEI RISCHI BANCA D'ITALIA

La Centrale dei Rischi è una banca dati che dà una fotografia d'insieme dei debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario.

Gli intermediari comunicano mensilmente alla Banca D'Italia il totale dei crediti, verso i propri clienti, pari o superiori ad euro 30.000, oltre ai crediti in sofferenza di qualunque importo.

Dalla visura, quindi, si potrà desumere l'esistenza di posizioni in sofferenza e l'esistenza di eventuali valori garantiti e scaduti.

La richiesta deve essere formulata tramite l'apposita modulistica reperibile sul sito della Banca D'Italia e inviata a mezzo PEC alle sezioni locali della Banca D'Italia.

ADEMPIMENTI PRELIMINARI



Filiale di PESCARA

Intestatario: 18361068

Intestatario:

RILEVAZIONE MENSILE

(gli importi sono espressi in Euro)

DATA DI RIFERIMENTO: **aprile 2020**

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 03/06/2020

Intermediario: CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.P.A.

Garanzie ricevute

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Garantito	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Valore Garanzia	Importo Garantito
GARANZIE RICEVUTE	Pescara	<input type="text"/>	Rapporti non contestati: garanzia non attivata	Garanzie personali di prima istanza	49.762	49.762
GARANZIE RICEVUTE	Pescara	<input type="text"/>	Rapporti contestati: garanzia attivata con esito negativo	Garanzie personali di prima istanza	120.000	82.693

Intermediario: UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA

Garanzie ricevute

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Garantito	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Valore Garanzia	Importo Garantito
GARANZIE RICEVUTE	Francavilla al mare	<input type="text"/>	Rapporti non contestati: garanzia non attivata	Garanzie personali di prima istanza	39.000	39.000
GARANZIE RICEVUTE	Francavilla al mare		Rapporti non contestati: garanzia non attivata	Garanzie reali esterne	166.000	166.000
GARANZIE RICEVUTE	Francavilla al mare		Rapporti non contestati: garanzia non attivata	Garanzie personali di prima istanza	9.000	7.464

Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.)

La Centrale di Allarme Interbancaria è un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento.

Presso questo archivio informatico vengono segnalati i mancati pagamenti di assegni bancari tratti senza provvista (anche se non protestati purché negoziati nei termini) e per i quali nei 60 giorni successivi alla negoziazione in stanza di compensazione, non si sia data prova del tardivo pagamento al creditore, e sono pertanto iscritti i nominativi di coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione (art. 1, legge n. 386/1990) ovvero assegni senza provvista (art. 2, legge n. 386/1990).

Centrale di Tutela del Credito (C.T.C.)

E' un archivio informatizzato gratuito nel quale vengono registrate informazioni creditizie di tipo positivo e negativo che riguardano solo contratti stipulati con i partecipanti al CTC. In particolare, valgono le seguenti definizioni:

1. informazioni negative – riguardano rapporti contrattuali per i quali si sono verificati inadempimenti;
2. informazioni positive – riguardano rapporti contrattuali in presenza di comportamento regolare nei pagamenti.



CENTRALE RISCHI D'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA (CRIF)

E' è il gestore del principale Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) in Italia; si tratta di un sistema che raccoglie informazioni su finanziamenti erogati o semplicemente richiesti, trasmessi direttamente da banche e società finanziarie.

ISTITUTO DI CREDITO:	INTESA SAN PAOLO
DATI AGGIORNATI AL:	30.11.2019
CODICE RAPPORTO DA ISTITUTO:	0P53074860379
TIPO DI CREDITO:	PRESTITO PERSONALE
FASE DEL CREDITO:	ACCORDATO
DATA INIZIO:	28.11.2016
DATA FINE:	01.12.2031
PERIODICITA' RIMBORSI:	MENSILE
SCADENZA PRIMA RATA:	01.01.2017
NUMERO TOTALE RATE:	180
IMPORTO RATA MENSILIZZATA:	77
IMPORTO RATA IN SCADENZA:	77
RATE RESIDUE:	145
IMPORTO RESIDUO:	11.259
RATE SCADUTE E NON PAGATE:	0
IMPORTO SCADUTO E NON PAGATO:	0
DETTAGLIO ANDAMENTO DEI PAGAMENTI:	
RITARDI DI PAGAMENTO:	000000000000000000000000000000
ALTRE SEGNALAZIONI:	-----
NUMERO MASSIMO DI RATE CON RITARDO:	0
PEGGIOR STATO SEGNALATO:	-

ISTITUTO DI CREDITO:	BANCA MEDIOLANUM
DATI AGGIORNATI AL:	30.11.2019
CODICE RAPPORTO DA ISTITUTO:	*****786
TIPO DI CREDITO:	CARTA DI CREDITO A SALDO
FASE DEL CREDITO:	ACCORDATO
DATA INIZIO:	01.02.2007
DATA FINE:	-
LIMITE UTILIZZO:	2.600
PERIODICITA' ADDEBITI:	MENSILE
IMPORTO RESIDUO:	0
RATE SCADUTE E NON PAGATE:	0
IMPORTO SCADUTO E NON PAGATO:	0
DETTAGLIO ANDAMENTO DEI PAGAMENTI:	
RITARDI DI PAGAMENTO:	000000000000000000000000000000
ALTRE SEGNALAZIONI:	000000000000000000000000000000
PEGGIOR STATO SEGNALATO:	-



ULTERIORI VERIFICHE

In aggiunta alle verifiche precedentemente descritte, l'OCC/Gestore può effettuare i seguenti riscontri:

Pubblico Registro Automobilistico (PRA);

- Visura Personale storica presso il Registro delle Imprese;
- Visura Protesti presso la CCIAA;
- Comuni per i tributi locali;
- Tribunale per la verifica di esecuzioni mobiliari/immobiliari pendenti.

E' necessario, infine, riconciliare le ulteriori posizioni debitorie dichiarate dal sovraindebitato.

In particolare:

- Fornitori;
- Gestori di utenze;
- Altri.



RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

L'OCC/Gestore predispone una relazione particolareggiata (art.14-ter co. 3) che deve contenere:

1. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza del debitore nell'assumere obbligazioni;
2. l'esposizione delle ragioni dell'incapacità ad adempiere;
3. il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi 5 anni;
4. l'indicazione degli atti impugnati dai creditori;
5. Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.



INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA DEL DEBITORE NELL'ASSUMERE OBBLIGAZIONI

- Sintetica descrizione delle vicende personali e/o familiari del debitore;
- Analisi sull'assunzione dei debiti, in particolare descrivere **quali** debiti sono stati contratti e **quando** sono stati contratti;
- Diligenza del debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni.

Nella sostanza si richiede analizzare la condotta del debitore alla luce del concetto di diligenza così come disciplinato dall'art. 1176 comma 1° c.c., il quale prevede che *“nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”*, intendendo per diligenza *“l'impegno adeguato delle energie e dei mezzi utili al soddisfacimento dell'interesse del creditore”*; in particolare, la diligenza è quella tipica dell'uomo medio, da valutare in relazione alla specificità dell'obbligazione.

In merito la giurisprudenza (*ex multis* Trib. Napoli Nord 18.05.2018) pone l'attenzione sulla verifica del merito creditizio ex art. *bis* TUB, in capo all'istituto di credito, ossia che le banche abbiano comunque continuato a finanziare il debitore istante. (**art. 68 co. 3 CCI prevede di relazionare sulla verifica del merito creditizio in capo all'istituto di credito**).

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ AD ADEMPIERE

- Descrizione dettagliata delle motivazioni che hanno portato all'incapacità ad adempiere alle obbligazioni;
- Confronto tra debiti assunti e capacità reddituali.

Indicare sinteticamente, ma esaustivamente, le cause che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento del debitore, individuando il fatto/i imprevedibili e sopraggiunti che hanno alterato le condizioni iniziali esistenti all'epoca dell'assunzione dell'obbligazione e verificando gli atti dispositivi del patrimonio compiuti negli ultimi 5 anni mediante consultazione delle banche dati pubbliche.

Nella sostanza si richiede un giudizio di meritevolezza.

Tale giudizio è rimesso alla valutazione del Giudicante ma l'OCC/Gestore deve relazionare sulla diligenza del debitore e della capacità dello stesso a soddisfare i debiti al tempo nel quale gli stessi sono stati contratti.



RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

- Analisi dettagliata su solvibilità;
- Confronto tra entrate ed obbligazioni assunte anno per anno.

Sulla base della documentazione consegnata dal debitore, unitamente alle risultanze delle proprie verifiche, si richiede la ricostruzione cronologica dell'insorgenza della situazione debitoria e conseguentemente della situazione di solvibilità del consumatore.

Tale aspetto consente di far emergere in maniera cronologica le fattispecie che hanno portato all'insorgenza della situazione di indebitamento e gli eventuali strumenti adoperati dal consumatore per cercare di far fronte a tale situazione (es. richiesta nuovi prestiti/finanziamenti per chiudere precedenti posizioni, accesso a cessioni del quinto e scadenziamenti dei debiti, aiuti economici da altri soggetti....)



INDICAZIONE DI ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI

- Indicazione di eventuali atti dispositivi del patrimonio compiuti dal debitore ed impugnati dai creditori.

Si raccomanda una specifica dichiarazione sottoscritta dal debitore circa l'esistenza di eventuali impugnazione da parte dei creditori.

[Modello Relazione Particolareggiata](#)



FASI DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

1. Deposito della domanda;
2. Decreto di apertura;
3. Accertamento del passivo;
4. Liquidazione dell'attivo;
5. Riparto dell'attivo e chiusura;

Segue, eventualmente, il procedimento di esdebitazione (art. 14 *terdecies*).



DEPOSITO DELLA DOMANDA

Apertura della procedura



Su domanda del debitore, in alternativa alle procedure di composizione della crisi.



Su istanza del debitore o di uno dei creditori, in sede di conversione delle procedure di composizione della crisi nelle ipotesi di:

- annullamento dell'accordo o cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore per aumento/diminuzione passivo, dissimulazione attivo, simulazione attività inesistenti;
- cessazione degli effetti di diritto per mancato pagamento o ritardato pagamento alle p.a. e agli enti di previdenza;
- risoluzione accordo e cessazione effetti piano per cause imputabili al debitore.



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Art. 9, commi 2 e 3

- Elenco creditori con indicazione dei crediti e prelazioni
- Elenco beni del debitore
- Elenco atti dispositivi degli ultimi 5 anni
- Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni
- Attestazione preliminare di fattibilità
- Elenco spese correnti di sostentamento del debitore e della famiglia
- Composizione del nucleo familiare
- Certificato di stato di famiglia
- Se il debitore svolge attività di impresa si aggiungono le scritture contabili degli ultimi 3 anni

Art. 14-ter, comma 2

- Inventario dei beni del debitore
- Relazione particolareggiata dell'OCC



DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

Il giudice:

- verificata la sussistenza dei requisiti di forma e sostanza di cui all'art. 14 - *ter*
- verificata l'assenza di atti in frode

emette **decreto** di apertura della procedura



- nomina un liquidatore (anche lo stesso OCC), se non già nominato ai sensi dell'art. 13, co. 1;
- dispone il **blocco** delle azioni esecutive e cautelari;
- stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto e ordina la trascrizione del decreto se il patrimonio comprende beni mobili registrati o immobili;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione di autorizzazione ad utilizzarne alcuni in presenza di gravi e specifiche ragioni;
- fissa i limiti dell'utilizzo di stipendi, salari o pensioni o crediti a natura alimentare (crediti compresi nella liquidazione nei limiti di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia);



DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

E' possibile che il Tribunale emetta un Decreto di Inammissibilità della proposta?

Il Tribunale, se manca uno o alcuno dei presupposti indicati dalla legge, dichiara inammissibile la proposta di liquidazione.

Tribunale di Monza 4 maggio 2016: il debitore aveva compiuto atti in frode ai creditori risultanti da sentenze pronunciate in giudizi penali. In particolare, era stato condannato in due gradi di giudizio con decisione conforme per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e per falso in bilancio aggravato.



ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

Il liquidatore nominato:

- verifica l'elenco dei creditori;
- verifica l'attendibilità della documentazione allegata ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3;
- procede alla formazione dell'inventario dei beni da liquidare;
- comunica ai creditori e ai titolari di diritti reali e personali, mobiliari o immobiliari, su cose mobili in possesso del debitore.



che possono partecipare alla liquidazione (trasmettendola anche a mezzo PEC)



La data entro cui presentare le domande



La data di trasmissione al debitore e ai creditori dello stato passivo e di ogni altra utile informazione



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE (art. 14 *septies*)

La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione dei beni mobili o immobili è proposta con ricorso che deve indicare:

- le generalità del creditore
- la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione o la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione
- la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda
- l'eventuale titolo di prelazione
- l'indirizzo PEC, il numero di telefax o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.


La disposizione ricalca le previsioni relative alla domanda di ammissione al passivo di cui all'art. 93 l.f.



Esamine le domande di partecipazione alla liquidazione, il liquidatore predispone un **progetto di stato passivo** e lo comunica agli interessati.



in assenza di osservazioni,
approva lo stato passivo.



in presenza di **osservazioni
fondate**, predispone un nuovo
progetto.



in presenza di contestazioni non
superabili, rimette gli atti al
giudice che provvede alla
definitiva formazione del
passivo.

A differenza dell'art. 95 l.f., l'udienza di verifica dello stato passivo solo in presenza di contestazioni



LIQUIDAZIONE DELL' ATTIVO

Entro 30 gg dalla formazione dell'inventario il liquidatore elabora un **programma di liquidazione**, lo comunica al debitore e ai creditori e lo deposita presso la cancelleria del giudice.

A differenza delle previsioni *ex 104 ter* L.F. il programma di liquidazione non è sottoposto all'approvazione dei creditori e gli stessi non possono proporre modifiche.

Prima del completamento delle operazioni di vendita il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice che, in ogni caso, può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione quando ricorrono gravi e giustificati motivi.



- Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione ed esercita ogni azione legale finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare.
- Il liquidatore può esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.
- Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di esecuzione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate – salvo il caso di beni di modesto valore – da parte di operatori esperti, assicurando con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.



DISCIPLINA DEI BENI E CREDITI SOPRAVVENUTI (art. 14 *undecies*)

I beni sopravvenuti nei **4 anni** successivi al deposito della domanda di liquidazione costituiscono oggetto della stessa (dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni) e tal fine il liquidatore deve integrare l'inventario



La procedura di liquidazione non può chiudersi prima del decorso del termine di 4 anni dal deposito della domanda



RIPARTO DELL' ATTIVO E CHIUSURA

La fase del riparto dell'attivo non è disciplinata dalla legge n. 3/2012. Possibile applicazione delle modalità operative di cui agli artt. 110 e ss. l.f.

Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, con decreto:

- autorizza lo svincolo delle somme
- ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo

Decreto di chiusura

Il giudice accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e decorsi almeno 4 anni dal deposito della domanda dispone con decreto la chiusura della procedura



CREDITORI POSTERIORI (art. 14-*duodecies*)

- I crediti con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità del decreto di apertura della procedura non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto della liquidazione.
- I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.



EFFETTO ESDEBITATORIO

Procedimenti di composizione della crisi



L'esdebitazione è automatica e consegue alla completa esecuzione dell'accordo o del piano omologato.



Liquidazione del patrimonio

L'esdebitazione deve essere richiesta dal debitore e consegue ad un ulteriore provvedimento del giudice (art. 14-*terdecies*).



Il beneficio della liberazione dei debiti residui:

- segue la chiusura della procedura di liquidazione del patrimonio (istanza da depositarsi entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione)
- è ammesso per il debitore persona fisica
- è concesso con decreto del giudice a condizione che **il debitore:**



Abbia cooperato allo svolgimento della procedura, fornendo le informazioni e la documentazione utili e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni

Non abbia ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura

Non abbia già beneficiato dell'esdebitazione negli 8 anni precedenti la domanda

Non sia stato condannato per uno dei reati previsti dall'art. 16 legge 3/2012

Abbia svolto, nei 4 anni successivi alla domanda di liquidazione, un'attività produttiva di reddito o abbia in ogni caso cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego

Abbia soddisfatto, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione



L'esdebitazione è **esclusa**:

- se il sovraindebitamento è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali
- se il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione, ha compiuto atti in frode ai creditori

L'esdebitazione **non opera**:

- per i debiti derivanti da obbligo di mantenimento e alimentari
- per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale
- per i debiti di natura fiscale che, seppur aventi causa anteriore al decreto di apertura della procedura, siano stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi



PROFILI DI RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE NEL CODICE DELLA CRISI



Legge n. 155 del 19 ottobre 2017

“Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi e dell’insolvenza”

Rivisitazione organica dell’intera materia del diritto concorsuale, estesa anche alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012

Entrata in vigore: 14 novembre 2017

Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 recante il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, in attuazione della legge 19 ottobre 2017 n. 155

Entrata in vigore: 15 agosto 2020

Disciplina transitoria: art. 390



Legge 8 marzo 2019 n. 20


“Delega al Governo per l’adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017 n. 155”.

L'esigenza di una nuova delega deriva dal fatto che la legge n. 155/2017 non ha previsto l'adozione di decreti correttivi.



CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA (TITOLO V)

Liquidazione giudiziale





ALCUNI PROFILI DI RIFORMA DELLA PROCEDURA

- La domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali e dal P.M. se il debitore è un imprenditore in stato di insolvenza.
- La procedura può aprirsi a seguito di **conversione**.



Su istanza del debitore, in caso di revoca dell'omologazione.



Su istanza dei creditori e del PM, in caso di atti in frode o inadempimento.



ALCUNI PROFILI DI RIFORMA DELLA PROCEDURA

- La relazione particolareggiata dell'OCC si limita alla valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione e alla ricostruzione della situazione economica patrimoniale e finanziaria del debitore
- Scompare il riferimento temporale dei 4 anni come termine minimo di durata della procedura
- Scompare la disciplina dei beni e crediti sopravvenuti



DEPOSITO DELLA DOMANDA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO (art. 269 CCI)

- Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC
- Non obbligatorietà della difesa tecnica




NOMINA DEL LIQUIDATORE

Con la sentenza di apertura della liquidazione controllata il giudice nomina il liquidatore



Confermando l'OCC già incaricato dal debitore



Per giustificati motivi, scegliendo il liquidatore nell'elenco dei gestori della crisi di cui al d.m. n. 202/2014. La scelta è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale